

D.P. 170/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 16.10.2020

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 19.10.2020

DECRETA

Articolo 1

È emanato il **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "Presidio della Qualità" (di seguito, "Presidio") dell'Università non statale legalmente riconosciuta "LUM Giuseppe Degennaro" costituito sensi dalla Legge 240 del 30 dicembre 2010, dal D.Lgs. 19/2012 e dal D.M. 987/2016;

Art. 2

Composizione, nomina e durata

1. Il Presidio è formato almeno da un Presidente, un docente per ciascun Dipartimento e da un responsabile tecnico-amministrativo.

2. Il Presidio è nominato, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, è nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico.
3. I componenti del Presidio restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 3

Compiti

1. Il Presidio della qualità svolge funzioni di:
 - a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sull'assicurazione della qualità;
 - b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione delle politiche per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo;
 - c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualità;
 - d) organizzazione e verifica del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità;
 - e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità.
2. Il Presidio della qualità definisce linee guida per la gestione di specifici processi a livello di Ateneo, di corso di studio e di Dipartimento, coerenti con i parametri e gli indicatori previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale vigente finalizzata al riesame e all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.
3. Con riferimento ai macro-processi che caratterizzano il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo, il Presidio della qualità ha la responsabilità della gestione dei processi di:
 - a) monitoraggio della qualità della didattica;
 - b) monitoraggio della qualità della ricerca;
 - c) monitoraggio della qualità della terza missione;
 - d) monitoraggio del processo formativo.

Art. 4

Risorse

1. Ai componenti del Presidio potrà essere attribuito un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Presidio si avvale del supporto dell'Ufficio Qualità di Ateneo.

Art.5

Accesso alle informazioni

1. Il Presidio ha la possibilità di accedere alle fonti informative in possesso dei servizi dell'Ateneo, può richiedere informazioni supplementari e può sentire, anche dietro loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture. L'Amministrazione garantisce la necessaria collaborazione affinché il Presidio sia in grado di espletare con speditezza i propri compiti.

Art. 6

Convocazioni

1. Il Presidio si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 4 mesi, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve aver luogo, con avviso fatto recapitare ai singoli componenti, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione e reca in allegato l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
4. Alle riunioni del Presidio è possibile partecipare anche servendosi di collegamento a distanza (audio o video conferenza);
5. Alle riunioni del Presidio possono prendere parte i componenti dell'Ufficio Qualità, ricevuta giusta convocazione da parte del Presidente.

Art. 7

Validità delle adunanze

1. Il Presidio è validamente costituito quando:
 - a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b) risulti presente la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati, e comunque un numero non inferiore a due;
 - c) i componenti dell'Ufficio Qualità, ove convocati, entrano nel computo dei convocati ai fini della validità della riunione.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente; in sua assenza da un componente del Presidio individuato dallo stesso.

Art. 8

Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze del Presidio non sono pubbliche.
2. Dei relativi lavori viene redatto il verbale a cura del segretario identificato dal Presidente tra i presenti alla riunione.
3. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Salvo diversa indicazione, il verbale è approvato seduta stante. Eventuali modifiche e correzioni possono essere inserite nel verbale della seduta successiva.
4. I pareri del Presidio sono pubblici. Sono inoltre comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.

Casamassima, addì 18.12.2020

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro

